

Il Giudice di Pace di Ravenna, dott.ssa Marcella Ricci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il giorno 29.03.2021 al numero xxxx/2021 R.G cont. promossa da:

SOCIETA' CLIENTE

CONTRO

BANCA

Attori

Convenuto

Oggetto: restituzione somma.

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 24.11.2021.

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

- come da note conclusive depositate all'udienza del 24.11.2021.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di soci e legali rappresentanti della **SOCIETA' CLIENTE**, convenivano in giudizio **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di accertare l'avvenuto utilizzo abusivo della carta di credito **BANCA** - circuito **OMISSIS** n. xxxxxx in data 19.11.2017, che fruttava all'abusivo utilizzatore la somma di 550.000 scellini kenioti pari ad €4.495,25 e dichiarare la responsabilità del convenuto istituto di credito, con condanna al rimborso in favore degli attori della somma di €4.345,27. Evidenziava che, mentre gli attori erano in vacanza in Kenia, nonostante avessero lasciato la carta di credito nella cassaforte dell'albergo, ricevevano sulla propria utenza telefonica due SMS di avviso di spesa rispettivamente per €3.677,95 e per €817,32 e così complessivamente per €4.495,27; pertanto, non avendo in nessun modo autorizzato tali prelievi, bloccavano immediatamente la carta, disconoscevano gli addebiti, denunciavano l'accaduto ai Carabinieri, e richiedevano a **BANCA** di procedere al rimborso di quanto sottratto, senza ottenere riscontro positivo.

Si costituiva la **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore che eccepiva in primis la carenza di legittimazione passiva di **BANCA** in quanto la Banca emittente, proprietaria esclusiva della carta ed unica responsabile nei confronti del cliente è la **BANCA EMITTENTE**; eccepiva, inoltre, la prescrizione dell'azione e comunque l'infondatezza della domanda in quanto l'occorso era attribuibile a colpa grave degli attori.

La causa veniva istruita con le produzioni documentali di entrambe le parti; infine il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 24.11.2021 autorizzava le parti a precisare le conclusioni, ed all'esito della discussione, la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della **BANCA** è fondata e risulta assorbente di ogni altra eccezione svolta.

Risulta provato per *tabulas*, dall'esame del contratto di richiesta di carta di credito (doc. 1 fascicolo della convenuta) che la **BANCA EMITTENTE** è la banca emittente, proprietaria esclusiva della carta a cui dovevano essere rivolte le doglianze degli odierni attori, mentre la convenuta **BANCA** è solo la banca collocatrice della carta di credito **OMISSIS**, di cui trattasi.

Sentenza, Giudice di Pace di Ravenna, Giudice Marcella Ricci, del 21.03.2022 n. 201

Si rileva che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi Arbitrali Italiani (tra le altre: Collegio di Milano decisione n.3900/2019 - Collegio di Torino decisione n.18034/2018) al fine di stabilire le eventuali responsabilità è necessario valutare, sulla base delle evidenze in atti, l'assetto negoziale vigente tra il titolare dello strumento, l'intermediario emittente e l'intermediario collocatore, al fine di stabilirne l'eventuale unitarietà o, viceversa, la strutturale e funzionale articolazione separata.

Nel caso di specie, si rileva che nel "Regolamento della Carta" allegata al modulo di richiesta di adesione al servizio carte di credito sottoscritto dagli attori risulta di tutta evidenza che la **BANCA EMITTENTE** è l'emittente della carta di cui trattasi: art. 1 - Definizioni — Emittente: "la Divisione Consumer della Banca di (OMISSIS) spa è emittente e proprietaria della carta"; art. 10 — Proprietà della Carta: ".....la carta resta di proprietà esclusiva dell'Emittente... art.22 — Norme di sicurezza: " in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione all'Emittente richiedendo il blocco della carta "; art. 28 - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie: "il titolare può presentare reclamo indirizzandolo a **BANCA EMITTENTE**

In considerazione di tali disposizioni negoziali, la **BANCA** non può essere parte del rapporto contrattuale ma solo "collocatore" del servizio, non avendo assunto nei confronti degli attori la veste di "prestatore di servizi di pagamento", e conseguentemente non può essere destinataria delle richieste attoree in quanto non soggetto agli obblighi posti a carico di tale prestatore dal d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento.

Si evidenzia che gli odierni attori (**SOCIETA' CLIENTE** aveva sottoscritto il contratto di cui sopra) erano consapevoli che le richieste andavano indirizzate alla **BANCA EMITTENTE** in quanto, risulta provato dai documenti prodotti, che hanno inoltrato la richiesta di rimborso in data 27.11.2017 alla **BANCA EMITTENTE** che ha fornito riscontro con raccomandate 28.11.2017 e 12.12.2017 (doc 4 e 5 fascicolo convenuta) e hanno proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nei confronti della **BANCA EMITTENTE** (doc.6, 7, 8 fascicolo convenuta); solo a seguito del rigetto delle richieste hanno promosso la presente azione nei confronti della **BANCA**.

Per questi motivi la domanda attorea andrà respinta.

Le spese di lite, visti il D.M. 55/2014 e il D.M 37/2018, adeguate al valore della controversia ed all'attività processuale espletata, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa intestata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- respinge la domanda proposta in qualità di soci e legali rappresentanti della **SOCIETA' CLIENTE** proposta con atto di citazione del 21.02.2021 e dichiara il difetto di legittimazione passiva della **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore;

-condanna inoltre gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che vengono liquidate € .870,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 cpc

-condanna inoltre gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che vengono liquidate € .870,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Ravenna il 14.12.2021.

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Marcella Ricci

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*